

PROGRAMMA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

AI SENSI DELL'ART. 6, C. 2 E DELL'ART. 14, C. 2 DEL D.LGS. 175/2016

Finalità

Il presente documento, predisposto in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, al comma 2 dell'art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica), aggiorna il documento approvato dall'Organo amministrativo in data 1/6/2017.

Previsioni normative e dovere degli Organi Sociali

L'art. 6, c. 2 del D. Lgs. 175/2016 prevede che:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce a sua volta:

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

In sostanza:

- l'organo amministrativo ha l'obbligo di effettuare un monitoraggio sintetico del rischio di crisi di impresa ovvero di individuare degli indicatori che abbiano valenza predittiva sul rischio di insolvenza e di fallimento della Società.
- l'assemblea dei Soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare deve essere pubblicata "contestualmente al bilancio di esercizio;
- tale informativa è richiamata nella relazione sulla gestione.

L'art. 14 del D. Lgs. 175/2016, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

All'organo amministrativo della società è demandato di affrontare e risolvere tale criticità, in caso di segnalazione negativa, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al

fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

È altresì chiaro che l'inerzia degli amministratori della società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall'art. 13 (Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

Scopo del presente documento, dunque, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all'organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

La soglia di allarme

Si individuano, pertanto, gli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare “soglie di allarme” in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e ss.

Per “soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento aziendale che possono minare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società.

Tale situazione richiede un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica degli eventuali corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

Si è in presenza di uno scenario di “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1 la gestione operativa della Società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2525 c.c.);
- 2 le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
- 3 la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4 “l’indice secondario di struttura” dato dal rapporto tra mezzi propri più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 25%;
- 5 “l’indice di disponibilità finanziaria”, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, sia inferiore ad 1
- 6 il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 10%.

Compiti degli organi sociali

L’organo di amministrazione verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati ai soci e all’organo di controllo interno e alla società di revisione o al revisore legale.

Ipotesi di superamento della soglia d’allarme

Ove si verifichi un superamento della soglia di allarme, gli amministratori convocano senza indugio l’assemblea degli azionisti per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi aziendale ai sensi dell’art. 14, c. 2.

In assemblea i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvercano profili di rischio, formulano gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall’art. 14, c. 2.

L’organo amministrativo entro 60 giorni predispone il piano di risanamento e lo sottopone per l’approvazione alla assemblea dei soci.

Cosenza, 5 febbraio 2018